

13 DIC. 2023

Verbale dell'Assemblea straordinaria

Esate

L'anno 2023 il giorno 30 del mese di novembre 2023 in Ravenna, in Via della Vigna n.68 alle ore 21.00 si è riunita, in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Unotango" per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dello Statuto Sociale alla luce delle nuove disposizioni previste dal D.lgs 36/2021 e ss.mm.ii. (Riforma dell'ordinamento sportivo);
2. Varie ed eventuali

Assume la Presidenza dell'Assemblea su designazione unanime degli associati ed ai sensi del vigente Statuto la Sig.ra Ruberto Maria Cristina, che chiama a fungere da Segretario il Sig. Montaguti Eros, il quale ringrazia e accetta.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante le modalità previste dal vigente statuto sociale e che sono presenti n. 29 soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra agli Associati le ragioni per cui si rende necessario adeguare lo statuto dell'Associazione in riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni.

Successivamente il Presidente, sottoponendo all'assemblea il nuovo testo dello statuto che si allega al presente atto sotto la lettera A), procede a dare integrale lettura, articolo per articolo, evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, il Presidente chiede ai soci se abbiano dei dubbi o delle proposte di variazioni alla bozza di statuto: non essendo intervenuto nessuno, il Presidente propone ai soci di votare in merito alla proposta di statuto. Pertanto viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

Dopo ampia discussione l'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole degli Associati che rappresentano l'unanimità dei presenti in proprio e per delega e precisamente:

- | | |
|---------------------------|---------|
| ✓ associati favorevoli: | 29 |
| ✓ associati dissenzienti: | nessuno |
| ✓ associati astenuti: | nessuno |

con dichiarazioni di voto espresse per alzata di mano, in proprio e per delega, il tutto come esso Presidente accerta e dichiara,

DELIBERA

- a. di approvare tutto quanto proposto dal Presidente e di cui al punto 1) all'ordine del giorno e quindi di:
- ✓ di approvare, in considerazione delle corrispondenti modifiche al testo dello statuto illustrato e letto dal Presidente, il nuovo statuto Sociale che si allega sotto la lettera "A", redatto in base alle nuove disposizioni previste dal D.lgs 36/2021 e ss.mm.ii. (Riforma dell'ordinamento sportivo) che, pertanto, nella sua redazione aggiornata risulta composto di numero 31 (trentuno) articoli.
- b. di dare mandato al Presidente di fare tutto quanto necessario al fine di dare esecuzione alla delibera adottata, anche alla luce della operatività della normativa prevista dal D.lgs 36/2021 e ss.mm.ii e degli adempimenti connessi alla modifica dello statuto ossia:
- ✓ registrazione del verbale e dello statuto presso l'Agenzia delle entrate, beneficiando il sodalizio del riconoscimento di associazione sportiva dilettantistica giusta iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
 - ✓ trasmissione del verbale e statuto agli Organismi sportivi affilianti per l'aggiornamento dei dati.
- c. di dare mandato al Presidente di apportare eventuali variazioni qualora richieste dall'Ente Affiliante ai fini degli adempimenti di legge e ai fini dell'iscrizione e/o deposito al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Tutti i presenti vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22.00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente





(Eros Montaguti)

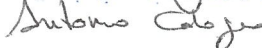
(Maria Cristina Ruberto)

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Bologna - Ufficio Territoriale di Imola
Fatto n° 1664 Serie 3
Versato € con quietanza
p. IL DIRETTORE

ASSISTENTE TRIBUTARIO

Uff. Imola (Casalini)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale





STATUTO ALLEGATO “A”

Articolo 1 - Denominazione e sede

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Unotango è costituita per fini sportivi senza scopi di lucro, quale Associazione Sportiva Dilettantistica, ai sensi degli artt. 36 c.c. e ss., dell'art. 90 della L. 289/2002 e s.m.i., del D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.), nonché dell'art. 148 comma 8 del D.P.R. 917/1986 e s.m.i per brevità “A.S.D. Unotango”.

Negli atti e nella corrispondenza è consentito l'uso della locuzione “Associazione Sportiva Dilettantistica”, anche in acronimo “A.S.D.”, salvo non diversamente previsto.

L'Associazione è costituita attualmente senza personalità giuridica, con riserva di presentare richiesta a seguito di delibera di Assemblea Ordinaria, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 39/2021.

L'Associazione sportiva ha sede legale in: Via Degli Ortolani n°7 a Bologna. L'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare e/o ratificare il trasferimento della sede in altro luogo senza che questo costituisca modifica del presente statuto. L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, agenzie e depositi, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Articolo 2 – Scopo sociale

L'associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

L'associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, nonché ai sensi e per gli effetti della Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1720 del 2022, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità:

- lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina della danza sportiva, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, pre-agonistica, amatoriale, ludico sportiva e ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina di danza sportiva;
- l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della danza sportiva;
- la partecipazione, attraverso i propri atleti e tecnici, a gare e campionati;
- l'organizzazione di gare, campionati, congressi, festival, corsi formativi di danza sportiva nonché

l'attuazione di tutte le attività anche di carattere ricreativo e culturali correlate allo scopo sociale;

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva e compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali utili alle finalità sociali. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- la gestione, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, di centri benessere o fisioterapici;
- la vendita di articoli sportivi;
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

L'associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.I.O., del C.O.N.I., dell'I.P.C. e del C.I.P., nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione Italiana Danza Sportiva dell'Associazione Cultura Sport e Tempo Libero (ACSI) APS, Ente di Promozione Sportiva del CONI e Rete Associativa e Associazione di Promozione sociale del Terzo settore e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi. Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le disposizioni degli statuti e dei regolamenti federali e/o dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Con l'affiliazione alla Federazione Italiana Danza Sportiva, all'Associazione Cultura Sport e Tempo Libero (ACSI) APS o ad ogni altra Federazione o Ente di Promozione l'Associazione si impegna a richiedere l'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal Coni entro i previsti termini di decadenza per il riconoscimento ai fini sportivi del Coni.



L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

Durante la vita dell'associazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve o capitale, comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i..

L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

L'Associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 39/21.

Articolo 2 bis – Misure e strumenti per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione

L'Associazione garantisce il diritto fondamentale dei tesserati di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. L'Associazione previene e contrasta ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, e si conforma ai D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

Articolo 3 – Durata sociale

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci tutte le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione o dell'Ente di promozione sportiva al quale l'Associazione è affiliata e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto

MR

associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

4. La domanda di ammissione a socio presentata da minori è sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale, rappresentando il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minore.

5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 - Diritti dei soci

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante l'esercente la responsabilità genitoriale, anche disgiuntamente ai sensi del precedente art. 4, comma 4, del presente Statuto.

Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione qualora in possesso dei requisiti. La qualifica di socio dà diritto a partecipare alle iniziative indette dal consiglio direttivo e frequentare la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6 - Decadenza soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

A. dimissione volontaria;

B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;

C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

D. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 29 del presente statuto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), è assunto dal consiglio direttivo e ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale è convocato il socio interessato, si procede in contraddittorio con l'interessato. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

3. Il socio radiato non può essere più ammesso nell'Associazione.

Articolo 7 – Organi sociali

Gli organi sociali sono:

A) l'assemblea generale dei soci;

B) il presidente;

Mr R

C) il consiglio direttivo.

Articolo 8 - Funzionamento assemblea soci

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente indetta, convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede legale dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci.
4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea, che non sia in conflitto di interessi, mediante elezione dalla maggioranza dei presenti.
5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione e accessibilità.
9. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
10. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un socio.

Articolo 9 – Elettorato passivo

1. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Il diritto di elettorato passivo si acquisisce automaticamente con la maggiore età e può esercitarsi nella prima assemblea utile dopo il raggiungimento della maggiore età.

Amc R

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria è convocata almeno 15 giorni della celebrazione prima con affissione di apposito avviso di convocazione presso la sede dell'associazione e/o contestuale comunicazione ai soci a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea è indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio (o Rendiconto) preventivo.
3. L'assemblea delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021, quelli per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11 – Validità delle assemblee

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria sia l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria è convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza con affissione di apposito avviso di convocazione presso la sede dell'associazione e/o contestuale comunicazione ai soci a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, nonché su ogni attività connessa e/o collegata; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 12 Bis - Audio \ Video Assemblee.

Am R

1. È possibile che le riunioni dell'assemblea si tengano in modalità audio\video, secondo le condizioni e nell'osservanza della disciplina dettata dalla legge, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
2. Nei luoghi audio o audio\video collegati in cui è possibile partecipare alla riunione deve essere tenuto il foglio delle presenze.
3. In ogni caso è necessario che: a) devono essere presenti nel medesimo luogo il presidente ed il segretario della riunione; b) sia la possibilità, per il presidente, di indentificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni; c) sia garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione; d) sia garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervenire e la possibilità di visionare i documenti, che devono essere depositati presso la sede sociale con congruo anticipo presso la sede sociale; e) sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni; f) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed in modo simultaneo alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché la possibilità di trasmettere, ricevere e visionare documenti; g) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio\video collegati – a cura dell'associazione- nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei predetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

In ipotesi di assemblea con interventi dislocati in più luoghi audio o audio\video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei detti luoghi.

Articolo 13 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo elegge, tra i propri membri, il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. In caso di parità il voto del presidente è determinante
4. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale datato e numerato, riportato su di un Libro anche a fogli mobili numerati in tutte le sue pagine, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima trasparenza e diffusione.
5. È fatto divieto per il Presidente e i consiglieri di ricoprire qualsiasi carica in altre Società e/o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima F.S.N., D.S.A. o E.P.S. riconosciuti dal C.O.N.I. e, ove paralimpici riconosciuti dall'I.P.C. e dal C.I.P., fermo restando quanto previsto dai regolamenti degli

Muc Dr

Organismi sportivi affilianti.

6. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci, regolarmente tesserati, in regola con il pagamento delle Quote associative, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai Regolamenti del C.O.N.I. e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Articolo 14 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti consiglieri provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio continuerà ad operare in tale composizione fino alla prima assemblea utile in cui si procederà all'integrazione dei componenti, i quali resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva. In caso di dimissione o impedimento del Vice-Presidente, il Consiglio Direttivo nomina un consigliere cui attribuisce le relative funzioni.

3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

4. La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate a tutti gli Organismi cui l'Associazione aderisce unitamente ad una copia del relativo verbale di delibera.

Articolo 15 - Convocazione direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità e comunque non meno di due volte l'anno.

Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci o su eventuali cause di esclusione;
- determinare l'importo delle quote associative d'iscrizione e i contributi suppletivi per la partecipazione all'attività sportiva, formativa, didattica, etc.;
- decidere su tutte le questioni che interessano il normale funzionamento economico-sportivo dell'Associazione;
- assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei

Amc R

professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;

- nominare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni anche ai sensi dell'articolo 33, comma 6, del D. Lgs. 36/2021;
- curare gli affari d'ordine amministrativo e redigere il Rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- stabilire le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci, che potranno essere impugnati dinanzi all'Assemblea;
- curare l'interesse dei Soci e dell'Associazione nei confronti di altre società sportive e pubblici poteri, sia direttamente che tramite gli enti sportivi;
- qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 17 - Il presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni sede ed evenienza. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.

Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione, ovvero, in caso di impossibilità di svolgimento del Consiglio Direttivo, senza indugio.

Articolo 18 - Il vicepresidente

Il Vice - Presidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 - Il segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri e come tesoriere cura

Mari J

l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

In caso di impedimento del segretario a svolgere le proprie funzioni, ovvero, nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Vice - Presidente.

Articolo 20 – Obblighi di Comunicazione

1. La nomina dei titolari degli organi dell'Associazione, la loro modifica e/o integrazione, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia del verbale entro 30 giorni dalla variazione, salvo differente termine previsto dai regolamenti dell'ente sportivo.

2. Le variazioni di cui al precedente comma devono essere altresì comunicate, unitamente a copia del verbale, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla variazione, ovvero entro il diverso termine previsto dalla normativa vigente applicabile.

Articolo 21 – Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

1. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, ha lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021.

2. Le funzioni, responsabilità, i requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui al precedente comma, nonché le misure per garantirne la competenza, l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale sono individuate e regolate dall'apposito Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva della associazione.

3. In ogni caso, la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui ai precedenti commi è effettuata entro e non oltre il 1 luglio 2024.

Articolo 22 – Lavoratori e volontari

1. Il rapporto di lavoro sportivo intercorrente con l'Associazione è regolato dall'art. 25 e ss. del D.Lgs. 36/2021.

2. I lavoratori dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 e ss., D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. a far data dalla sua decorrenza, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

3. La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.

4. È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2021, che svolge verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del C.O.N.I., del C.I.P. e di Sport e salute S.p.A. o di altro soggetto tesserato, le mansioni rientranti, sulla base dei Regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività

sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo gestionale. In ogni caso, si rinvia per le figure di lavoratore sportivo a quanto previsto dall'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i.

5. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei Volontari, ivi compresi i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in conformità all'art. 25, comma 6, del D.Lgs. 36/21, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario, o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 36/2021. Ricorrendone i presupposti, l'Associazione può altresì avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente. In ogni caso, non sono lavoratori sportivi, ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

6. Le prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente nella misura delle spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente, nel rispetto della normativa vigente. Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal C.O.N.I., dal C.I.P. e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'art. 36, comma 6 quater, D.Lgs. 36/2021. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

7. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione cui il Volontario è Socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

8. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i Volontari, se non tesserati, in capo all'Associazione che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

9. L'Associazione si impegna ad acquisire ogni documento utile e/o necessario per le finalità di cui al presente articolo ai sensi della normativa vigente applicabile, ivi compreso quanto previsto dall'art. 33, ultimo comma, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Articolo 23 – Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

1. Il rapporto di lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo intercorrente con l'Associazione è regolato dall'art. 28 del D.Lgs. 36/2021.

2. Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i requisiti di cui all'art. 28, comma 2 del D.Lgs. 36/2021.

3. L'Associazione provvederà a comunicare, secondo la normativa vigente, al Registro delle attività sportive



dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, nelle forme e modalità di cui all'art. 6 del D.Lgs. 39/2021, nonché delle relative disposizioni attuative. L'Associazione si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Articolo – 24 Il Rendiconto finanziario

1. L'Associazione redige e tiene regolarmente il Rendiconto economico-finanziario.
2. Il consiglio direttivo redige il Rendiconto dell'Associazione, sia preventivo sia consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. Il Rendiconto consuntivo ha la funzione di informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
4. Deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei Soci. In occasione della convocazione dell'Assemblea Ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione, deve essere messa a disposizione di tutti i Soci copia del Rendiconto stesso.
5. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Rendiconto da parte dell'Assemblea. In questo caso si applica quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del presente Statuto.

Articolo 25 – Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario hanno la durata di un anno e coincidono con l'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) di ciascun anno.

Articolo 26 – Patrimonio e il divieto di distribuire gli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:
 - a. i versamenti dei Soci a qualsiasi titolo denominati;
 - b. beni mobili/immobili di proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
 - c. contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di Enti e soggetti sia Pubblici sia Privati;
 - d. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del Rendiconto.
2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle Quote associative annuali ed eventuali contributi suppletivi determinati dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
3. L'Associazione destina eventuali Avanzi di gestione e/o Utili allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
4. Le somme versate per le Quote associative annuali, non sono rimborsabili in nessun modo, neppure agli eredi in caso di morte.



5. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a Soci, Atleti, Tecnici, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, D.Lgs. 36/2021, come modificato dal D.Lgs. 163/2022 e ss.mm.ii.

6. Trovano altresì applicazione l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.

7. L'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche non comporta l'obbligo di trasmissione dei dati e delle notizie di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 27 – Sezioni

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 28 – Clausola compromissoria

I soci si impegnano a rispettare lo statuto ed i regolamenti societari e della Federazione di appartenenza, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali, nonché le norme del Coni.

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole della Federazione Sportiva o dell'Ente di Promozione al quale l'Associazione è affiliata.

È tuttavia obbligo delle parti cercare di comporre bonariamente la controversia nell'ambito dell'associazione attraverso la costituzione di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati dalle parti in litigio e il terzo, con funzioni di Presidente, dalle parti così designate o, in difetto, dal Presidente del Tribunale competente sede dell'Associazione.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede opportuna e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Danza Sportiva.

Articolo 29 – Scioglimento

La durata dell'associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea

Mc R

generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 dei soci aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive analoghe o direttamente agli enti sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 30 – Disciplina transitoria

Le disposizioni e gli obblighi discendenti dalle normative richiamate nel presente Statuto devono intendersi decaduti e superati in caso di abrogazione della normativa da cui discendono.

Articolo 31 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile e le Leggi speciali in materia.
2. È integralmente recepita ed approvata ogni modifica e/o integrazione che i competenti organi statali o sportivi apportino in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti.
3. Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.
4. Il presente statuto approvato dalla Associazione, come da normativa vigente, viene sottoposto a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate competente territorialmente.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea dei soci.

Ravenna 30 novembre 2023

Il presidente Manelma Rubeto (Ruberto Maria Cristina)

Il Segretario Eros Montaguti (Eros Montaguti)

